

Capitolo III - Operazioni su iniziativa delle controparti

III.1 Caratteristiche generali

Le operazioni su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema (di seguito *standing facilities*) comprendono:

- le operazioni di deposito *overnight*: operazioni che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per costituire depositi *overnight* presso l'Eurosistema, tramite la Banca d'Italia, a cui si applica un tasso di interesse prestabilito. Tale tasso di interesse può essere positivo, fissato allo zero per cento, ovvero negativo. Non sono previsti limiti all'ammontare che le controparti possono depositare presso la Banca d'Italia;
- le operazioni di rifinanziamento marginale: operazioni che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere credito *overnight* dall'Eurosistema, tramite la Banca d'Italia, a un tasso di interesse prestabilito. Non sono previsti limiti ai volumi di liquidità che possono essere forniti nelle operazioni di rifinanziamento marginale, fatto salvo l'obbligo di costituire in garanzia di una quantità sufficiente di attività idonee.

Entrambe le operazioni hanno la durata di un giorno lavorativo.

Il Consiglio direttivo della BCE decide – di norma con cadenza regolare - in merito ai tassi di interesse (*deposit facility rate* e *marginal lending facility rate*) per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. Di norma, i tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno civile.

In deroga al paragrafo precedente, il Consiglio direttivo della BCE può modificare il tasso di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti in qualsiasi momento. Tale decisione non ha effetto prima della successiva giornata operativa dell'Eurosistema.

I termini e le condizioni delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono identici in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

III.2 Controparti ammesse alle *standing facilities*

Alle *standing facilities* possono accedere i soggetti di cui al Capitolo I, par. I.3 che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono titolari di un conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia ovvero di un conto HAM;
- b) hanno sottoscritto:
 - le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (all. 1);

- il “Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*)” (all. 13);
- il “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” (all.6);
- c) non sono state sospese o escluse dalla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi di quanto previsto dalle “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (all. 1);
- d) sono titolari di un conto “*pool*” presso la Banca d'Italia per accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale¹;
- e) soddisfano i requisiti tecnico-operativi previsti dalla Banca. In particolare:
 - abilitazione alla procedura “Conti accentrati in Titoli” (CAT) via RNI per la richiesta di rifinanziamento marginale;
 - accesso all'*Information and Control Module* (di seguito ICM) per la costituzione dei depositi *overnight*. Nel caso che la controparte detenga un conto HAM comovimentato, l'accesso all'ICM può avvenire da parte del comovimentatore e del suo eventuale procuratore.

III.3 Adempimenti amministrativi per l'ammissione alla partecipazione alle *standing facilities*

Le banche e gli altri enti creditizi di cui al Capitolo I, par. I.3 che intendano essere ammesse alla partecipazione delle operazioni su iniziativa delle controparti, devono presentare - *una tantum* - alla Filiale competente della Banca d'Italia secondo le modalità descritte nel Capitolo I, par. I.6.1, i seguenti contratti:

- la lettera-contratto per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria con allegati gli articoli delle “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (all. 1)²;
- la lettera-contratto per le operazioni su iniziativa delle controparti con allegati gli articoli del "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*)” (all. 13);
- la lettera-contratto sulle garanzie per operazioni di finanziamento con allegati gli articoli del “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” (all. 6)³.

In aggiunta gli enti interessati devono consegnare:

¹ Il conto *pool* sarà aperto dalla Filiale di conto competente della Banca d'Italia secondo le modalità definite dal documento “Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori” (Guida CAT), disponibile sul sito internet della Banca d'Italia. Lo stesso documento disciplina le caratteristiche e il funzionamento del pool di garanzie, inclusa la movimentazione tramite banca custode.

² Le "Condizioni Generali" non devono essere sottoscritte all'atto della richiesta di adesione alle *standing facilities* qualora il soggetto richiedente risulti già controparte per le operazioni di operazioni di mercato aperto..

³ Il "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento" non deve essere sottoscritto all'atto della richiesta di adesione alle *standing facilities* qualora il soggetto richiedente risulti già abilitato alle operazioni di mercato aperto ovvero all'accesso alle operazioni di anticipazione infragiornaliera.

- il "Modulo di adesione ai collaudi della procedura della Banca d'Italia per le operazioni di *standing facilities*" (all. 9).
- i formulari per essere registrati nello *Static Data module* della SSP come soggetti abilitati ad accedere alle *standing facilities*. I formulari, disponibili sul sito della Banca d'Italia⁴, devono essere inviati dalle banche interessate alla Banca d'Italia - Servizio SdP, tramite PEC⁵ con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante.

In caso di esito negativo dei controlli sui formulari e/o sui contratti, il Servizio OPM, il Servizio SdP o la Filiale competente della Banca d'Italia contattano la banca per un nuovo invio della documentazione prevista.

Il Servizio Operazioni sui mercati - Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi - della Banca d'Italia comunicherà alla banca interessata le date di svolgimento del collaudo della procedura per le *standing facilities* propedeutici all'abilitazione.

La Filiale competente comunicherà l'esito dell'istruttoria al richiedente via PEC.

III.4 Accesso alle operazioni di *standing facilities*

Le controparti possono effettuare le operazioni di *standing facilities* nei giorni in cui TARGET2 è operativo. La richiesta – contenente l'indicazione dell'ammontare del deposito ovvero del credito richiesto - purché ricevuta dalla Banca d'Italia al più tardi entro 15 minuti dopo l'orario di chiusura di TARGET2, è soddisfatta in TARGET2 nello stesso giorno. Il termine per richiedere l'accesso a tali operazioni è posticipato di altri 15 minuti nell'ultima giornata operativa dell'Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di posticipare tali termini. In tal caso, la decisione è resa nota attraverso i canali di comunicazione e le procedure riportate nel documento '*Information Guide for TARGET2 users*'.

L'accesso all'operazione di rifinanziamento marginale è consentito su specifica richiesta della controparte o in modo automatico. In questo secondo caso, se un titolare di conto PM abilitato alle *standing facilities* ricorre all'anticipazione infragiornaliera in conto corrente e tale operazione non è stata rimborsata a fine giornata, il mancato rimborso è considerato una richiesta automatica di rifinanziamento marginale (detto anche *spillover*) (cfr. par. III.6.1.3).

Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET2 (cfr. nota 4).

III.5 Deposito overnight

Le controparti abilitate di cui al paragrafo III.2 possono effettuare con la Banca d'Italia operazioni di deposito secondo le caratteristiche descritte nel par. III.1.

L'accesso all'operazione presuppone la titolarità di un conto di deposito *overnight* nell'*SF module*. Le controparti ammesse alle operazioni di deposito *overnight* possono essere titolari di un solo conto della specie e quest'ultimo può essere aperto solo nel caso

⁴ Percorso sul sito internet della Banca d'Italia: <http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/target2/index.html>.

⁵ La banca che non sia in grado di inviare i formulari via PEC li trasmetterà alla Filiale competente.

in cui il richiedente sia titolare di un conto PM ovvero di un conto HAM. L'apertura si realizza all'atto della registrazione della banca nello *Static Data module*, ottemperati gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dei Formolari di cui al paragrafo III.3.

Il depositante, l'eventuale comovimentatore in caso di depositante titolare di conto HAM e il suo eventuale procuratore possono costituire il deposito nel corso di qualunque giornata operativa del sistema TARGET2.

Ai fini della costituzione del deposito, la controparte, accedendo all'ICM (con modalità *user-to-application* o *application-to-application*) dispone trasferimenti di liquidità dal conto PM ovvero HAM al conto di deposito *overnight*.

Nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo III.3 è possibile, per una controparte che abbia già costituito un deposito *overnight*, effettuare un'operazione di segno opposto allo scopo di ridurre o annullare l'ammontare del deposito stesso.

La Banca d'Italia provvede - di iniziativa - a rimborsare il deposito e a regolare i relativi interessi la prima giornata operativa di TARGET2 successiva a quella di costituzione del deposito.

III.5.1 Costituzione del deposito *overnight*

Il conto di deposito *overnight* è movimentabile esclusivamente in contropartita al conto PM, ovvero al conto HAM. In particolare:

- il deposito può essere costituito, con uno o più giroconti, in una qualsiasi giornata in cui il sistema TARGET2 è operativo; i giroconti possono essere disposti dalla controparte tramite accesso all'ICM (con modalità *user-to-application* o *application-to-application*) oppure, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, su richiesta della controparte dal Servizio OPM - Divisione OPMC;
- il deposito costituito secondo le modalità sopra descritte, può essere modificato attivando giroconti di segno opposto.

A ogni richiesta da parte dell'operatore corrisponde un messaggio per la ISSP concernente l'avvenuto regolamento per la rendicontazione in tempo reale.

III.5.2 Costituzione del deposito *overnight* in *contingency*

Le operazioni di deposito *overnight* vengono effettuate dalle controparti attraverso l'interazione diretta con l'ICM di TARGET2. In caso di problemi la controparte può richiedere al Servizio Sistema dei pagamenti (Divisione Servizi pagamenti all'ingrosso, presso la quale è operativo il *National Service Desk* di TARGET2) di effettuare l'operazione in *contingency* tramite invio di apposita richiesta via fax e via e-mail.

III.5.3 Rimborso del deposito *overnight* e calcolo degli interessi

La Banca d'Italia rimborsa il deposito *overnight* in corrispondenza della prima giornata operativa di TARGET2 successiva a quella di costituzione del deposito. L'*SF module* addebita il conto di deposito *overnight* e trasferisce la liquidità sul conto PM, ovvero HAM, con due distinte transazioni, per il rimborso del capitale e per il regolamento degli interessi.

Il calcolo degli interessi avviene in base alla seguente formula:

$$\mathbf{Interessi} = \text{deposito} \times (\text{tasso}/36000) \times \text{gg.}$$

dove:

- deposito = saldo di fine giornata del conto di deposito *overnight*;
- gg. = numero dei giorni di calendario compresi tra quello di costituzione del deposito (incluso) e il giorno di rimborso (escluso).

III.5.4 Chiusura del conto di deposito *overnight*

La chiusura del conto di deposito *overnight* avviene in seguito a una delle condizioni di estinzione del rapporto di cui al paragrafo III.5.4.1.

La chiusura è subordinata all'azzeramento del conto interessato.

In caso di fusione per unione o incorporazione di due o più banche, i conti di deposito *overnight* in essere a nome delle banche fuse ovvero incorporate saranno chiusi in corrispondenza della data di decorrenza giuridica della fusione ovvero, se non lavorativa per le Filiali detentrici, il primo giorno lavorativo successivo.

III.5.4.1 Estinzione

Il contratto di deposito *overnight* si estingue nei casi e secondo le modalità previste dai paragrafi I.6.3, I.8 e I.9 della presente Guida.

Nel caso di recesso su iniziativa della Banca d'Italia e di risoluzione, e salva una diversa comunicazione, la Banca d'Italia provvede, di iniziativa e con le modalità illustrate nel paragrafo III.5.3:

- alla chiusura del conto medesimo in corrispondenza della data di decorrenza del provvedimento sopra richiamato;
- alla comunicazione della chiusura stessa al soggetto interessato (liquidatore ovvero organo analogo)⁶.

⁶ Nel caso di recesso su iniziativa della controparte tale comunicazione non è dovuta.

III.6 Rifinanziamento marginale

Le controparti abilitate di cui al paragrafo III.2 e III.3 possono effettuare con la Banca d'Italia operazioni di rifinanziamento secondo le caratteristiche descritte nel par. III.1.

Se, come descritto in par. III.4, a fine giornata l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente delle controparti titolari di conto PM e abilitate al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata, il mancato rimborso è considerato una richiesta automatica di rifinanziamento marginale.

Le controparti devono rimborsare l'importo ricevuto mediante le operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta nella giornata operativa di TARGET2 successiva a quello di erogazione del finanziamento.

Gli interessi maturati sono addebitati contestualmente al rimborso del credito.

L'operazione di rifinanziamento marginale è garantita da attività idonee (cfr. capitolo IV). L'erogazione del finanziamento avviene previa verifica della capienza del pool di garanzie intestato alla controparte⁷. In caso di insufficienza del pool residuo (non vincolato per altre operazioni), il finanziamento viene erogato in misura corrispondente alle garanzie disponibili.

In qualsiasi momento, fino a nuovo avviso, la Banca d'Italia, conformemente a quanto stabilito dalla BCE, può modificare le condizioni dello strumento o sospenderne l'accesso per l'intero sistema in relazione agli obiettivi e alle valutazioni generali di politica monetaria.

L'accesso al rifinanziamento marginale può essere altresì sospeso per una singola controparte, conformemente agli accordi contrattuali e alle disposizioni regolamentari.

III.6.1 Accesso al rifinanziamento marginale

L'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, secondo le modalità previste nel par. III.4, presuppone la titolarità di un conto di rifinanziamento marginale nell'*SF module*. Le controparti ammesse alle operazioni di rifinanziamento marginale possono essere titolari di un solo conto della specie e quest'ultimo può essere aperto solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un conto PM, ovvero di un conto HAM. L'apertura si realizza all'atto della registrazione della banca nello *Static Data module*, ottemperati gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dei formulari di cui al paragrafo III.3. L'accesso al rifinanziamento marginale è consentito alle controparti che dispongono di un conto *pool* presso la Banca d'Italia.

⁷ Per le caratteristiche e il funzionamento del *pool* di garanzie si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli - Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

III.6.1.1 Richiesta delle singole operazioni di rifinanziamento marginale

Al momento della richiesta dell'operazione di rifinanziamento marginale la banca interessata invia un messaggio RNI-CAT (6AD) per vincolare una quota parte del proprio *pool* di attività idonee presso la Banca d'Italia a garanzia del rifinanziamento marginale¹.

La Banca d'Italia riserva una quota parte del *pool* per l'importo dell'operazione richiesta, inoltrando un'istruzione di modifica della linea di credito in TARGET2 (limitatamente alle banche abilitate all'anticipazione infragiornaliera). Al ricevimento dell'esito positivo da TARGET2, viene avviata l'erogazione del finanziamento in TARGET2. Se la richiesta di rifinanziamento marginale arriva dopo i termini previsti dal sistema TARGET2 (cfr. par. III.4) viene scartata.

Se il rifinanziamento marginale richiesto è superiore al valore cauzionale del *collateral* disponibile nel *pool*, la richiesta è accettata automaticamente solo in modo parziale, per la parte di importo che è possibile garantire con il *collateral* disponibile.

La richiesta di rifinanziamento marginale non prevede l'invio di notifiche via RNI relative al valore del *collateral* riservato nel *pool*. L'esito della richiesta può essere verificato tramite la ricezione dei messaggi MT910 inviati da T2 (notifica di accredito del conto PM/HAM) e nel messaggio 6A6 di fine giornata (campo IDC068 in corrispondenza dell'ISIN fittizio IT000RISRMR3).

Nel caso l'operatore richieda di effettuare una operazione di *reverse* del rifinanziamento marginale (restituzione di parte dei fondi concessi), la richiesta va avanzata via fax e via e-mail alla Banca d'Italia, Servizio SDP – Divisione Sistema dei pagamenti all'ingrosso che funge da *National Service Desk* di TARGET2 - Banca d'Italia, che a sua volta inoltra la richiesta all'SSP-OT di TARGET2.

III.6.1.2 Rifinanziamento marginale in *contingency*

In caso di malfunzionamento della RNI, ovvero in caso di impossibilità per la controparte di inviare i dati alla Banca d'Italia per via telematica via RNI, la controparte contatta per le vie brevi il Servizio OPM - Divisione OPMC², preannunciando la richiesta di un'operazione in *contingency* e rappresentando i motivi del ricorso alla stessa. La controparte provvede, quindi, a confermare immediatamente l'operazione inviando l'Allegato 14 della presente Guida - debitamente sottoscritto ai sensi dell'Articolo 10 delle "Condizioni generali" - via PEC e via e-mail agli indirizzi specificamente indicati per i casi di *contingency* per le richieste di rifinanziamento marginale nell'Allegato 15 della presente Guida. L'Allegato 14 deve indicare l'importo richiesto di rifinanziamento marginale.

Alla ricezione della richiesta, la Divisione OPMC provvede a effettuare le verifiche di competenza e segnala la richiesta al Servizio Regolamento operazioni finanziarie e pagamenti (RFP) - Divisione Regolamento operazioni di mercato e Divisione Gestione post trading.

La Divisione Gestione post trading, dopo aver verificato che le garanzie necessarie siano state preventivamente costituite, provvede a riservare una quota parte del *pool* a garanzia del rifinanziamento marginale.

La Divisione Regolamento operazioni di mercato verifica la conseguente erogazione

¹ Per le modalità tecniche di compilazione del messaggio si veda il documento "Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli-Guida per gli operatori" (Guida CAT) disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

² Per i recapiti della Divisione si veda l'allegato 15.

dei fondi nel modulo *Standing Facilities* di TARGET2 e, il giorno successivo, la corretta chiusura dell'operazione.

III.6.1.3 Rifinanziamento marginale automatico

Il rifinanziamento marginale automatico è generato dalla procedura per i soggetti che, titolari di conto PM e abilitati all'accesso al rifinanziamento marginale, al termine della giornata operativa non hanno rimborsato l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente.

Il rifinanziamento marginale automatico è garantito dal *pool* di garanzie intestato alla controparte.

III.6.2 Rifinanziamento marginale a richiesta: interessi e rimborso.

Lo SF *module* calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa successiva all'erogazione del finanziamento, invia ai moduli PM, ovvero HAM, due distinte istruzioni di addebito per il rimborso del capitale e degli interessi. L'importo complessivo del capitale rimborsato e dei relativi interessi è inviato automaticamente al regolamento e addebitato sul conto PM, ovvero sul conto HAM, con contestuale accredito del conto di rifinanziamento marginale della controparte nell'SF *module*.

Il calcolo degli interessi avviene in base alla seguente formula:

$$\text{Interessi} = \text{rimborso} \times (\text{tasso}/36000) \times \text{gg.}$$

dove:

- rimborso = ammontare del capitale che si rimborsa;
- gg. = numero dei giorni di calendario compresi tra il giorno di erogazione del rifinanziamento (incluso) e quello di rimborso (escluso), con il minimo di un giorno di interesse.

L'addebito del conto PM, ovvero del conto HAM, è notificato al titolare del conto in questione mediante messaggi telematici (MT900) se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione, il valore cauzionale del *pool* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

III.6.3 Rifinanziamento marginale automatico: interessi e rimborso.

Lo SF *module* calcola gli interessi e, all'inizio della prima giornata lavorativa successiva al mancato rimborso, invia al modulo PM un'istruzione di addebito per gli interessi e il connesso pagamento per il rimborso del capitale. L'importo complessivo del capitale rimborsato e dei relativi interessi è inviato automaticamente al regolamento sul conto PM.

L'addebito del conto PM è notificato al titolare del conto in questione mediante messaggi telematici (MT900) se è stato richiesto il servizio opzionale di notifica.

A fronte del rimborso dell'operazione il valore cauzionale del *pool* vincolato a garanzia del rifinanziamento marginale diventa nuovamente disponibile.

III.6.4 Estinzione

Si applica quanto previsto dai paragrafi I.6.3, I.8 e I.9 della presente Guida.